

## LA GIUNTA REGIONALE



Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 970 del 22/07/2019, relativa all'approvazione del calendario venatorio regionale 2019-2020;

Considerato che l'art. 8, comma 1, della l.r. 20/2002 prevede che la Giunta regionale può consentire, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva l'apertura anticipata della caccia, esclusivamente da appostamento, ad alcune specie ornitiche;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 799 del 17/06/2019 "L.157/92 art.19 bis e L.R. 3/94 art.37 quater - Autorizzazione caccia in deroga della specie Storno (Sturnus vulgaris) su tutto il territorio regionale", che contempla la possibilità di effettuare il prelievo nelle giornate di apertura anticipata della caccia;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 8 della 1.r. 20/2002, la Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992;

Vista la delibera della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) -Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Visto il d.p.g.r. 05 settembre 2017, n. 48/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";) ed in particolare l'articolo 5 che autorizza l'esercizio della caccia anticipata alla selvaggina migratoria esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria:

Visto il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2019-2020 inviato da ISPRA di cui prot. 38816/T-A11 del 19.06.2019, agli atti presso il Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare";

Considerati gli esiti delle procedure istruttorie operate dagli uffici regionali, nonché delle consultazioni e delle osservazioni sulle proposte relative all'apertura anticipata della caccia, pervenute all'Assessorato da parte delle Associazioni e degli ATC, e le scelte operate dalla Giunta regionale nell'ambito delle facoltà discrezionali previste dalla norma vigente, in merito agli argomenti di cui al presente atto;

Ritenuto opportuno, stanti le caratteristiche delle specie cacciabili in pre-apertura consentire:

1) la caccia da appostamento il giorno domenica 1 settembre 2019, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: tortora (Streptopelia turtur), gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana;

Distribuito de: (



Delegato Regionale **ENALCACCIA** per la Toscana



2) la caccia da appostamento il giorno domenica 8 settembre 2019, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: gazza, ghiandaia e cornacchia grigia, su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana;

Considerato opportuno limitare il carniere giornaliero sulla specie tortora (Streptopelia turtur), a cinque capi per giornata e per cacciatore;

Considerato che relativamente al prelievo in deroga, in tali giornate, della specie storno, valgono le limitazioni indicate nella sopra citata delibera della Giunta Regionale n. 799 del 17/06/2019;

a voti unanimi

## DELIBERA

1) di consentire la caccia da appostamento il giorno domenica 1 settembre 2019, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: tortora (Streptopelia turtur), gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana:

2) di stabilire che in tale giornata il carniere massimo giornaliero sulla specie tortora (Streptopelia *turtur*) è di **dieci** capi per cacciatore:

3) di consentire la caccia da appostamento il giorno domenica 8 settembre 2019, dalle ore 6.00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: gazza, ghiandaia e cornacchia grigia, su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana:

4) che relativamente al territorio a caccia programmata la caccia nelle predette giornate sia comunque consentita nel solo ATC di residenza venatoria; Veli note espezza dal Sottorce tto

5) che relativamente al prelievo in deroga in tali giornate della specie storno, valgono le limitazioni indicate nella sopra citata delibera della Giunta Regionale n. 799 del 17/06/2019;

6) che le giornate di apertura anticipata individuate dal presente provvedimento non sono consentite all'interno delle ZPS (zone di protezione speciale) e nelle ulteriori aree specificatamente indicate nel calendario venatorio 2019-20 di cui alla predetta delibera della Giunta Regionale n. 970 del 22/07/2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

> Segreteria della Giunta Il Direttore Generale ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Distribuito L

Delegato Regionale

Il Dirigente Responsabile PAOLO BANTI

Il Direttore **ROBERTO SCALACCI** 

Solo /er ricordervi ciò che preserve la Delibera rifortete in quelle obi Pre-ejecture DELIBERA 799 del 17-6-19

Delegato Regional Der la TOSCEIA 1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (Sturnus vulgaris) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 15 settembre 2019 e il 15 dicembre 2019;

2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a. nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; b. in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;

3. di stabilire in 25.000 il numero di capi di storno (Sturnus vulgaris) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2019 in attuazione del presente provvedimento;

4. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (Sturnus vulgaris) e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori provvedano a comunicare entro il 20 novembre 2019 (con le modalità che saranno comunicate sul sito web istituzionale) alla Regione Toscana il numero dei capi di storno abbattuti in deroga alla data del 10 novembre 2019;

5. di consentire il prelievo da appostamento dello storno (Sturnus vulgaris) esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (1 settembre - 15 dicembre 2019) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

di non consentire l'uso di richiami della specie di riferimento;

7. di vietare la vendita degli storni (Sturnus vulgaris) prelevati;



8. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale (cartaceo o digitale); i cacciatori dovranno dare comunicazione (con le modalità che saranno comunicate sul sito web istituzionale) dei capi complessivamente abbattuti durante la stagione venatoria, entro il 28 febbraio 2020

9. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;

10. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

11. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94.

12. di dare atto che l'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18